

Politica sul Conflitto di Interessi - Admirals Europe Ltd

Valida dal 29.05.2024

***Il riferimento ad Admirals Europe Ltd deve sempre essere interpretato come "Admirals Europe Ltd (in precedenza denominata Admiral Markets Cyprus Ltd)"**

1.1 **'Admirals Europe Ltd'**, è una società di investimento Cipriota costituita ai sensi delle leggi di Cipro, con sede principale ad Agias Zonis 63, 3090, Limassol, e registrata presso il Registro delle Imprese di Nicosia con il numero: HE 310328 (la "Società"). La Società è regolamentata come società di investimento Cipriota ('CIF') dalla Cyprus Securities and Exchange Commission ('CySEC') con numero di licenza 201/13.

1.2 La Società opera ai sensi della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 Maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE (la "Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari 2014/65/UE" o "MiFID II") e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE, come modificata da ultima dalla Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 Giugno 2016 e ai sensi del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (il "MiFIR") che è stato implementato a Cipro dalla Legge sui servizi e le attività di investimento e sui mercati regolamentati del 2017 (Legge 87(I)/2017), che disciplina la fornitura di Servizi di Investimento, l'esercizio di Attività di Investimento, il funzionamento di Mercati Regolamentati e altre questioni correlate (la "Legge sui Servizi e Attività di Investimento e sui Mercati Regolamentati"), come di volta in volta modificata ed emendata.

1.3 L'**'Articolo 34'** della **MiFID II** stabilisce che le imprese devono garantire che la comunicazione ai clienti dei conflitti di interesse sia una misura di ultima istanza che può essere utilizzata solo quando le disposizioni organizzative e amministrative stabilite dall'impresa per prevenire o gestire i suoi conflitti di interesse non sono sufficienti a garantire, con ragionevole certezza, che i rischi di danno agli interessi del cliente saranno evitati.

1.4 Le Società di investimento hanno l'obbligo di elaborare, stabilire, attuare e mantenere un'efficace **"Politica sui Conflitti di Interessi"** redatta per iscritto. Nel caso in cui una Società di investimento faccia parte di un gruppo, la suddetta politica deve tenere conto delle circostanze che possono dare origine a un "Conflitto di Interessi" in conseguenza delle attività commerciali di altri membri del gruppo.

1.5 La **"Politica sui Conflitti di Interesse"** stabilita in conformità alla normativa di cui sopra deve includere i seguenti contenuti:

- a. deve identificare, con riferimento agli specifici servizi di investimento e/o servizi accessori svolti dalla Società di Investimento o per conto della stessa, le circostanze che costituiscono o possono dare origine a un "Conflitto di Interessi" che comporti un rischio sostanziale di

danneggiare gli interessi di uno o più Clienti; e

b. deve specificare le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali “Conflitti di Interesse”.

1.6 Tali procedure devono essere finalizzate a:

a. prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra I Soggetti Rilevanti impegnati in attività che comportano il rischio di un “Conflitto di Interessi” qualora lo scambio di tali informazioni possa danneggiare gli interessi di uno o più Clienti;

b. garantire la supervisione separata dei Soggetti Rilevanti le cui funzioni principali comportano lo svolgimento di attività per conto di, o la fornitura di servizi a, Clienti i cui interessi possono entrare in conflitto, o che comunque rappresentano interessi diversi che possono entrare in conflitto, compresi quelli della Società di Investimento;

c. l’eliminazione di qualsiasi legame diretto tra la remunerazione dei soggetti rilevanti impegnati principalmente in un’attività e la remunerazione di, o i ricavi generati da, diversi soggetti rilevanti impegnati principalmente in un’altra attività, laddove possa sorgere un “Conflitto di Interessi” in relazione a tali attività;

d. garantire misure volte a impedire o limitare l'esercizio di un'influenza inappropriata sul modo in cui un Soggetto Rilevante svolge servizi di investimento e/o altri servizi accessori, o qualsiasi combinazione degli stessi;

e. garantire misure volte a prevenire o controllare il coinvolgimento simultaneo o sequenziale di un Soggetto Rilevante in servizi di investimento separati e/o altri servizi accessori, o qualsiasi combinazione degli stessi, qualora tale coinvolgimento possa compromettere la corretta gestione dei “Conflitti di Interesse”.

1.7 Il processo deve prevedere le seguenti azioni:

a. Identificazione delle situazioni di “Conflitto di Interessi”;

b. Gestione delle situazioni di “Conflitto di Interessi”;

c. Divulgazione di “Conflitti di Interesse” nei casi in cui tali situazioni non possono essere contenute;

d. Conservazione e aggiornamento dei registri delle situazioni di “Conflitto di Interessi” identificate.

1.8 In linea con la **MiFID II**, la Società, in qualità di Società di Investimento Cipriota autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), è pertanto tenuta a:

- a. fornire ai propri Clienti e potenziali Clienti una copia scritta della propria **"Politica sui Conflitti di Interesse"** (di seguito la **"Politica"**); e
- b. adottare tutte le misure ragionevoli per rilevare e, ove possibile, evitare i "Conflitti di Interesse".

1.9 Di conseguenza, la Società ha stabilito, attuato e mantenuto un'efficace **"Politica sui Conflitti di Interesse"** adeguata alle sue dimensioni e alla sua organizzazione, nonché alla natura, alla portata e alla complessità della sua attività.

1.10 La presente politica:

- a. deve identificare, con riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e/o servizi accessori svolti dalla Società o per conto della stessa, le circostanze che costituiscono o possono dare origine a un "Conflitto di interessi" che comporta un rischio sostanziale di danneggiare gli interessi di uno o più Clienti;
- b. deve specificare le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali "Conflitti di Interesse";
- c. deve documentare l'impegno della Società ad agire in modo onesto, equo e professionale e nel migliore interesse dei propri Clienti e a rispettare, in particolare, i principi stabiliti nella suddetta legislazione nella presentazione dei servizi di investimento e/o servizi accessori, o di qualsiasi combinazione degli stessi, connessi a tali Servizi.

1.11 La presente **"Politica sui Conflitti di Interesse"** non intende creare, e non crea, diritti o doveri di terze parti che non esisterebbero già se la **"Politica sui Conflitti di Interesse"** non fosse stata resa disponibile, né costituisce parte di alcun contratto tra la Società e il Cliente.

DEFINIZIONI

2.1 Ai fini della presente Politica:

- a. Per **"Società"** si intende **"Admirals Europe Ltd"**, una Società di Investimento Cipriota costituita ai sensi delle leggi di Cipro, con sede principale in Agias Zonis 63, 3090 Limassol, e registrata presso il Registro delle Imprese di Nicosia con il numero: HE 310328 (la "Società"). La Società è regolamentata come Società di Investimento Cipriota ("CIF") dalla Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") con il numero di licenza 201/13 e tutte le sue filiali e consociate.
- b. Per **"Cliente/i"** si intendono tutti i Clienti esistenti e potenziali della Società, nonché tutti i Clienti passati della Società per i quali permangono obblighi fiduciari o di altro tipo, indipendentemente dalla loro categorizzazione come **"Cliente al dettaglio"**, **"Cliente**

professionale" o "Controparte idonea" (si veda di seguito).

c. **"I Servizi di Investimento"** e **"Servizi Accessori"** o **"Servizi"**, a meno che il contesto richieda diversamente, devono intendersi rispettivamente come tutti i servizi e le attività, rispettivamente, specificati nella *Parte I dell'Allegato III della Legge cipriota 87(I)/2017, che prevede la fornitura di servizi di investimento, l'esercizio di attività di investimento, la gestione di mercati regolamentati e altre questioni correlate*, come la stessa potrebbe essere modificata ed emendata di volta in volta, relativamente a qualsiasi degli strumenti finanziari elencati nella *Parte III dell'Allegato III della Legge Cipriota 87(I)/2017, che prevede la fornitura di servizi di investimento, l'esercizio di attività di investimento, la gestione di mercati regolamentati e altre questioni correlate*, come la stessa potrebbe essere di volta in volta modificata ed emendata.

d. Per **"Soggetto Rilevante"** si intende uno dei seguenti: (a) un direttore, socio o equivalente, dirigente o rappresentante nominato (o, ove applicabile, agente collegato) della Società; (b) un direttore, socio o equivalente, o dirigente di un rappresentante nominato (o, ove applicabile, agente collegato) della Società; (c) un dipendente della Società o di un rappresentante nominato (o, ove applicabile, agente collegato) della Società; nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi siano messi a disposizione e sotto il controllo della Società o di un agente collegato della Società e che sia coinvolta nella fornitura da parte della Società di attività regolamentate; (d) una persona fisica coinvolta nella fornitura di servizi alla Società o al suo rappresentante nominato (o, ove applicabile, agente collegato) nell'ambito di un accordo di outsourcing ai fini della fornitura da parte della Società di servizi e attività di investimento.

2.2 Salvo che il contesto richieda diversamente, tutte le parole ed espressioni in maiuscolo non specificatamente definite nella presente Politica, avranno il significato loro attribuito nel **"Contratto con il Cliente – Termini e Condizioni Commerciali"**, come pubblicato sul/sui sito/i web ufficiale/ i della Società al seguente URL: <https://admiralmarkets.com/it>

SCOPO

3.1 Lo scopo di questa Politica è di definire l'approccio della Società per identificare e gestire i "Conflitti di Interesse" che possono sorgere nel corso delle sue attività commerciali.

3.2 Pertanto, la presente Politica ha lo scopo di identificare, gestire e, ove possibile, prevenire i "Conflitti di Interesse" che possono insorgere tra:

- a. la Società e i suoi Clienti;
- b. i Clienti della Società e i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati alla Società, comprese le persone direttamente o indirettamente collegate ai suddetti da un rapporto di controllo; e/o
- c. gli stessi Clienti stessi della Società.

3.3 In particolare, questa Politica è volta a:

- a. identificare le circostanze che danno o possono dare origine a un "Conflitto di interesse" che comporta un grave rischio di danno agli interessi di uno o più Clienti;
- b. specificare le procedure e le misure da adottare per gestire tali "Conflitti di Interesse";
- c. stabilire le regole per la tenuta dei registri di servizi di investimento e/o accessori, o qualsiasi combinazione di essi, in cui è sorto o potrebbe sorgere un "Conflitto di Interessi", nel caso di servizi di investimento e accessori in corso o qualsiasi combinazione di essi.

3.4 La Società fornirà a tutti i suoi Clienti, prima dell'inizio della prestazione di qualsiasi servizio di investimento e/o accessorio o di qualsiasi combinazione di essi, una versione sintetica della presente Politica, mediante la pubblicazione di questa Politica sul/sui Sito/i Web della Società, al seguente URL: <https://admiralmarkets.com/it> La Società informerà inoltre i suoi Clienti del loro diritto di richiedere maggiori informazioni sulla presente Politica.

3.5 Si noti che, nonostante i migliori sforzi della Società, alcuni "Conflitti di Interesse" non possono essere eliminati del tutto e che, in tali casi, la Società ha adottato un approccio trasparente ed equo di divulgazione di tali casi non appena si manifestano. Di conseguenza, come indicato più avanti, i "Conflitti di Interesse" non gestibili saranno resi noti al Cliente in modo che il Cliente possa valutare, in base alla sua categorizzazione, se intende avvalersi dei servizi di investimento e/o accessori forniti dalla Società.

3.6 In alternativa, come indicato più avanti, se la Società ritiene (a) che la divulgazione non sia appropriata per gestire correttamente il conflitto e/o (b) che non sia in grado di gestire il "Conflitto di Interessi" in altro modo, la Società può rifiutarsi di agire per conto del Cliente.

AMBITO APPLICAZIONE

A. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

4.1 La presente Politica si applica a tutti i direttori, dipendenti e/o persone collegate della Società, comprese le persone direttamente o indirettamente legate ai suddetti da un rapporto di controllo, che sono, direttamente o indirettamente, collegate alla Società (di seguito denominati "**Soggetti Rilevanti**") e si riferisce a tutte le interazioni con i Clienti della Società. Per evitare qualsiasi dubbio, la politica si applica anche alle Filiali della Società, ai Dirigenti e ai dipendenti di tali Filiali e/o alle persone legate alle Filiali della Società.

B. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

4.2 Ai fini dell'identificazione dei tipi di "Conflitti di Interesse" che possono sorgere nel corso della prestazione di servizi di investimento e/o altri servizi accessori, o di qualsiasi combinazione degli stessi, e la cui esistenza può danneggiare gli interessi di un Cliente, la Società tiene conto del fatto

che la Società o qualsiasi Soggetto Rilevante si trovi in una delle situazioni descritte di seguito, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento e/o altri servizi accessori, o di qualsiasi combinazione degli stessi, sia in altro modo ("**Conflitto(i) di Interesse**").

4.3 Pertanto, in generale, si considererà che esista un "Conflitto di Interessi" nei casi in cui la Società possa ottenere un guadagno finanziario quando fornisce servizi di investimento e/o servizi accessori, o qualsiasi combinazione di essi, che a sua volta vada a discapito di uno o più Clienti, oppure nei casi in cui uno o più Clienti ottengano un guadagno finanziario o evitino una perdita quando vi è la possibilità di una perdita concomitante per un altro Cliente.

4.4 In ogni caso, si verificherà un "Conflitto di Interessi" al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- a. la Società e/o qualsiasi Soggetto rilevante probabilmente ottenga un guadagno finanziario, o eviti una perdita finanziaria a spese di un Cliente;
- b. la Società e/o qualsiasi Soggetto rilevante ha un interesse nel risultato di un servizio fornito a un Cliente o di un'operazione eseguita per conto di un Cliente, che è diverso dall'interesse del Cliente in tale risultato;
- c. la Società e/o qualsiasi Soggetto rilevante ha un incentivo finanziario o di altro tipo a favorire l'interesse di un altro Cliente o gruppo di Clienti rispetto agli interessi di un particolare Cliente;
- d. la Società e/o qualsiasi Soggetto rilevante svolge la stessa attività di un Cliente, ad eccezione dei Clienti classificati come Controparte Idonea;
- e. la Società e/o qualsiasi Soggetto Rilevante riceve o riceverà da una persona diversa da un Cliente un incentivo in relazione a un servizio fornito al Cliente, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalla commissione o dall'onorario standard per tale servizio.

IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

5.1 L'identificazione anticipata dei "Conflitti di Interesse" è il primo passo per salvaguardare la posizione del Cliente.

I possibili conflitti tra diverse attività e/o interessi devono essere identificati prima di fornire servizi di investimento e/o servizi accessori a un Cliente.

A. PRINCIPI GENERALI

5.2 Per "Conflitto di Interessi" si intende qualsiasi situazione soggetta ad almeno due fattori che sono in conflitto tra loro. In caso di "Conflitto di Interessi" ai sensi della **MiFID II**, il Cliente per il quale viene prestato il servizio di investimento costituisce sempre un fattore, mentre la Società costituisce l'altro. Sono tuttavia ipotizzabili anche situazioni in cui diversi fattori dalla parte della Società sono in

conflitto con gli interessi del Cliente.

5.3 I "Conflitti di Interesse" richiedono abitualmente un aggiustamento equilibrato tra gli obiettivi. Le norme di legge impongono di dare la massima priorità all'obiettivo di una prestazione di servizi di investimento indipendente e non influenzata dalla protezione e dalla tutela degli interessi del Cliente.

5.4 Poiché la Società offre un'ampia gamma di servizi di investimento e/o accessori, tali "conflitti di interessi" possono verificarsi in particolare a causa delle diverse aree di attività, dei diversi servizi di investimento e servizi accessori o di qualsiasi combinazione degli stessi, e anche a causa della collaborazione con società collegate.

5.5 In particolare, come precedentemente indicato, i "Conflitti di Interesse" possono verificarsi nell'ambito di una qualsiasi delle seguenti relazioni:

- a. tra la Società e i suoi Clienti;
- b. tra i Clienti della Società e i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati della Società, comprese le persone direttamente o indirettamente legate ai suddetti da un rapporto di controllo;
- c. tra i Clienti stessi della Società.

B. DIPENDENTI E AREE AZIENDALI INTERESSATE

5.6 Nel contesto dell'ampia gamma di servizi di investimento e/o accessori offerti dalla Società, i "conflitti di interesse" possono, a titolo esemplificativo, verificarsi nell'ambito di:

- a. servizi di investimento e/o i servizi accessori, o qualsiasi combinazione degli stessi, forniti dalla Società a, per e/o per conto dei propri Clienti; in particolare, i servizi di investimento e/o i servizi accessori forniti dalla Società e nell'ambito dei quali possono sorgere possibili "Conflitti di Interesse" sono i seguenti:

Servizi di investimento:

- (i) Ricezione e trasmissione di Ordini in relazione a uno o più strumenti finanziari.
- (ii) Esecuzione di Ordini per conto dei Clienti
- (iii) Gestione del Portafoglio

Servizi accessori:

- (i) Conservazione e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusa la custodia e i servizi correlati, come la gestione della liquidità e delle garanzie collaterali, ad esclusione del mantenimento di conti di titoli di livello

superiore;

(ii) Concessione di crediti o prestiti a un investitore per consentirgli di effettuare una transazione in uno o più Strumenti Finanziari, laddove la società che concede il credito o il prestito sia coinvolta nella transazione;

(iii) Servizi di cambio valuta estera, laddove siano collegati alla fornitura di servizi di investimento;

b. incentivi (ad esempio commissioni di vendita, commissioni trailer o altre ricompense con valore monetario) ricevuti o concessi da o a terze parti (ad esempio commissioni di vendita ricevute da o pagate a terze parti) in relazione a servizi di investimento e/o servizi accessori, o qualsiasi loro combinazione, forniti dalla Società a, per e/o per conto dei suoi Clienti;

c. remunerazione legata ai risultati corrisposta al personale e agli intermediari della Società in relazione a servizi di investimento e/o servizi accessori, o a qualsiasi combinazione degli stessi, forniti dalla Società a, per e/o per conto dei suoi Clienti;

d. incentivi concessi al personale e agli intermediari della Società in relazione ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori, o a qualsiasi combinazione di essi, forniti dalla Società a, per e/o per conto dei propri Clienti;

e. negoziazione di commissioni in relazione ai servizi e/o ai servizi accessori, o a qualsiasi combinazione degli stessi, forniti dalla Società a, per e/o per conto dell'attività dei suoi Clienti;

f. il rapporto della Società con gli emittenti di strumenti finanziari, ad esempio rapporti finanziari, emissioni congiunte e cooperazione;

g. la preparazione di analisi finanziarie sui titoli offerti in vendita ai Clienti della Società;

h. l'accesso e l'utilizzo di informazioni ottenute dalla Società o dal personale e/o dall'alta dirigenza della Società, che non sono di pubblico dominio, vale a dire l'ottenimento da parte della Società o del personale e/o dell'alta dirigenza della Società di informazioni, che non sono state pubblicate;

i. le relazioni personali del personale e/o dell'alta dirigenza della Società, o di qualsiasi persona associata a loro, o la partecipazione di tali persone, a organi di vigilanza o consultivi.

C. POTENZIALI SCENARI CHE POTREBBERO CREARE "CONFLITTI DI INTERESSE"

5.7 In relazione ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori menzionati, la Società ha condotto un'analisi di alcuni potenziali scenari che potrebbero creare "Conflitti di Interesse":

a. Potenziali "Conflitti di Interesse" che possono sorgere nel fornire il servizio di ricezione e

trasmissione degli Ordini dei Clienti in relazione a uno o più strumenti finanziari

5.8 Nel caso in cui la Società fornisca il servizio di ricezione e trasmissione di Ordini dei Clienti in relazione a uno o più strumenti finanziari, potrebbero sorgere "Conflitti di interesse" nei casi in cui gli Ordini vengano ricevuti contemporaneamente da Clienti diversi per l'acquisto o la vendita di determinati strumenti finanziari, come ad esempio titoli azionari, senza che esista una controparte esistente sul mercato per i diversi Ordini.

5.9 La Società può ricevere incentivi dalle società di fondi e dalle società emittenti come remunerazione per la vendita dei loro strumenti finanziari. Ciò può includere commissioni trailer dipendenti dal volume del portafoglio pagate dalle società di fondi a partire dalle rispettive commissioni di gestione raccolte dagli investitori e le commissioni di vendita pagate dagli emittenti di titoli sotto forma di commissioni di collocamento, riduzioni dei prezzi di emissione (sconto/rimborso) e commissioni trailer. Al fine di evitare qualsiasi "Conflitto di Interessi", nel caso in cui la Società riceva incentivi dalle società di fondi e dalle case di emissione come remunerazione per la vendita dei loro strumenti finanziari, la Società ha deciso di non trattenere gli incentivi versati a favore della Società, ma di trasferire tali pagamenti ai propri Clienti.

5.10 Inoltre, in alcuni casi, la Società può ricevere incentivi non monetari da altri fornitori di servizi in relazione alla sua attività di investimento, ad esempio analisi finanziarie o altri dati, formazione e talvolta servizi tecnici e attrezzature per l'accesso a sistemi di informazione e diffusione di terze parti. Questi incentivi non sono direttamente collegati ai servizi forniti ai Clienti e la Società li utilizza per fornire i servizi di alta qualità che i Clienti si aspettano. Consentono di migliorare costantemente i Servizi della Società.

5.11 Per quanto riguarda le transazioni condotte tramite le sue piattaforme di trading online, la Società addebita le commissioni in base alle condizioni concordate con i suoi Clienti. Il livello di commissione si basa e si limita al rispettivo sovrapprezzo, come definito nell'attuale programma di commissioni e servizi della Società, accessibile sul/sui sito/i Web della Società al seguente URL: www.admiralmarkets.com/it

b. Potenziali "Conflitti di Interesse" che possono insorgere nella prestazione del servizio di gestione discrezionale e individuale di portafogli di investimento in conformità con i poteri conferiti dai Clienti

5.12 Nel caso in cui la Società stia fornendo il servizio di gestione discrezionale ed individuale di portafogli di investimento, i Clienti delegano la gestione del patrimonio a uno dei gestori di portafoglio della Società e con esso la decisione di acquistare o vendere singoli strumenti finanziari. La Società, tramite i suoi gestori di portafoglio, decide se acquistare o vendere asset sulla base delle linee guida di investimento concordate con il Cliente, ma non ottiene l'approvazione del Cliente ogni volta.

5.13 In tali circostanze, potrebbero sorgere "Conflitti di Interesse" nei seguenti casi:

a. nel caso di acquisto o vendita di strumenti finanziari per conto di Clienti in mercati illiquidi o non trasparenti; in alcuni casi, ciò potrebbe comportare un grande profitto per la Società o per un altro Cliente.

b. la commissione ricevuta dai dipendenti della Società che forniscono servizi di gestione di portafoglio o degli asset potrebbe essere basata sulla performance del portafoglio del Cliente che stanno gestendo; in questo caso, potrebbe esserci un incentivo implicito correlato all'aumento della performance, il che potrebbe portare a situazioni in cui i gestori, al momento della prestazione del servizio, non tengono conto dei rischi intrinseci alle loro decisioni di investimento, portando ad azioni contrarie agli interessi di un Cliente o di un gruppo di Clienti;

c. la Società è il gestore discrezionale del portafoglio per più di un Cliente, in particolare per quanto riguarda le questioni relative all'allocazione.

5.14 Poiché tali accordi potrebbero esacerbare i "Conflitti di Interesse" esistenti, la Società, al fine di contrastare i rischi connessi, ha introdotto procedure appropriate, in particolare tramite un processo di selezione degli investimenti basato su ciascun profilo individuale del Cliente. Inoltre, tutti gli incentivi ricevuti nell'ambito di una relazione con il Cliente legata alla gestione del portafoglio vengono trasferiti ai Clienti della Società.

5.15 La retribuzione legata alla performance è un altro settore in cui esiste un potenziale "Conflitto di Interessi", laddove la Società fornisce il servizio di gestione discrezionale e individuale di portafogli di investimento. In questo caso, è impossibile escludere la possibilità che un gestore di portafoglio possa assumersi rischi sproporzionati al fine di massimizzare la propria retribuzione legata alla performance.

5.16 Le misure per ridurre questo rischio includono il monitoraggio interno delle decisioni di investimento da parte del personale e la combinazione tra retribuzione legata alla performance e retribuzione fissa, come stabilito nella "Politica di Remunerazione" della Società.

c. Canoni di retrocessione

5.17 I canoni di retrocessione sono i rimborsi, le commissioni trailer, le commissioni di ricerca e altri pagamenti corrisposti ai consulenti o ai distributori dai gestori patrimoniali. Questi pagamenti vengono effettuati con il denaro del Cliente, ma spesso non vengono resi noti ai Clienti. Una critica sollevata contro i canoni di retrocessione è che il sistema incoraggia i consulenti a promuovere fondi o prodotti perché riceveranno una commissione e non perché sono i più adatti per gli investitori finali.

5.18 I canoni di retrocessione non sono accettati dalla Società. Una situazione in cui un fornitore di un prodotto fornisca una percentuale delle commissioni ricevute da un'altra società (ad esempio, un distributore di tale prodotto) sarà trattata come un canone di retrocessione e non sarà accettata

dalla Società. Per essere considerati accettabili, tutti gli onorari, le commissioni o i profitti pagati o ricevuti in relazione a un servizio di investimento e/o accessorio devono essere progettati in modo da migliorare la qualità del servizio in questione e devono essere condivisi con il Cliente.

5.19 Inoltre, i profitti pagati o ricevuti dalla Società non devono in alcun modo influire sul dovere della Società di agire nel migliore interesse del Cliente.

d. Incentivi e regali

5.20 I regali e gli intrattenimenti offerti dai Clienti della Società potrebbero influenzare il comportamento dei membri del personale in modo tale da entrare in conflitto con gli interessi della società o degli (altri) Clienti della Società.

5.21 In alcune circostanze, tali regali e/o intrattenimenti potrebbero mettere la Società in una situazione in cui non sarebbe conforme al dovere generale di agire nel rispetto dei migliori interessi dei propri Clienti.

5.22 Ciò potrebbe, ad esempio, verificarsi quando la Società si presenta come quella che ottiene il migliore affare per il proprio Cliente e l'incentivo influenza la sua gestione degli affari in modo contrario agli interessi dei propri Clienti, oppure quando la Società è coinvolta nella risoluzione dei reclami e riceve anche una commissione di profitto che influenza il modo in cui risolve i reclami per conto dei propri Clienti in modo contrario agli interessi dei Clienti stessi.

e. Altri "Conflitti di Interesse" che potrebbero verificarsi

5.23 Infine, i dirigenti, i dipendenti, i broker o le persone direttamente o indirettamente associate alla Società da un rapporto di controllo, possono essere soggetti a potenziali "Conflitti di Interesse" in virtù dei loro legami familiari, economici o professionali, o per qualsiasi altro motivo correlato a una procedura, servizio o transazione, nei casi in cui:

a. possono ottenere un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese di un Cliente;

b. hanno un interesse nel risultato del servizio fornito a un Cliente o nella transazione eseguita per suo conto, diverso dall'interesse del Cliente.

5.24 La Società stessa può trovarsi in una situazione di "Conflitto di Interessi" nel caso in cui acquisti uno strumento finanziario per un Cliente e poi lo venda immediatamente a uno degli altri suoi Clienti o viceversa.

PROCEDURE E MISURE PER EVITARE E, SE APPLICABILE, GESTIRE I CONFLITTI DI INTERESSE

A. IN GENERALE

6.1 La seconda fase della mitigazione dei "Conflitti di Interesse" è la creazione di una struttura di controllo interno. Questa struttura comprende diverse Procedure di Conformità, tramite le quali viene tutelata la posizione dei Clienti della Società.

6.2 Di conseguenza, la Società si impegna a gestire tempestivamente ed equamente eventuali "Conflitti di Interesse" che possono sorgere di volta in volta e dispone di politiche, procedure e controlli interni atti a prevenire e gestire i "Conflitti di Interesse".

6.3 Tali politiche, procedure e controlli, nonché il contenuto della presente Politica, sono progettati per garantire che le persone coinvolte nelle diverse attività, che possono dare origine a un "Conflitto di Interesse", come specificato sopra, svolgano tali attività con un adeguato livello di indipendenza; tali politiche, procedure e controlli, nonché la presente Politica, sono soggetti a monitoraggio e a revisione continui.

6.4 Per garantire che interessi esterni non influenzino l'Esecuzione degli Ordini, la gestione del portafoglio e/o degli asset, le analisi finanziarie, ecc. della Società, quest'ultima e il suo personale hanno l'obbligo di mantenere elevati standard etici. Ci si aspetta diligenza e integrità in ogni momento, così come un comportamento professionale e conforme alla legge.

6.5 Inoltre, le azioni della Società e del suo personale devono essere conformi agli standard di mercato e, in particolare, devono tenere nella dovuta considerazione gli interessi del Cliente. La Società dispone di un Dipartimento di Conformità indipendente, sotto la diretta responsabilità dell'alta direzione, che è responsabile dell'identificazione, della prevenzione e della gestione dei "Conflitti di Interesse".

B. BREVE SINTESI DELLE MISURE ORGANIZZATIVE

6.6 In generale, le procedure e i controlli che la Società segue per gestire i "Conflitti di Interesse" identificati includono le seguenti misure:

- a. l'indipendenza delle aree aziendali che comportano o possono comportare un "Conflitto di Interessi" (aree aziendali separate) e per le quali sono state adottate le seguenti misure a cui si fa riferimento nella presente Sezione 6.6.
- b. procedure efficaci per prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra la Società e i Soggetti Rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di "Conflitto di Interessi" e/o reciprocamente tra tali Soggetti Rilevanti, laddove lo scambio di tali informazioni possa danneggiare gli interessi di uno o più Clienti; istituzione di barriere di separazione fisiche e barriere informatiche, password per file, database, e-mail, ecc., intendendo tali barriere come fisiche, elettroniche o di qualsiasi altro tipo, per garantire che le aree o i reparti separati siano compartimenti stagni; istituzione di controlli e test regolari per garantire l'efficacia delle suddette barriere; separazione funzionale dei dipendenti assegnati ai vari dipartimenti, in particolare quelli relativi alla fornitura di diversi servizi di investimento o accessori;

c. la supervisione separata dei Soggetti Rilevanti, le cui funzioni principali comportano lo svolgimento di attività per conto di, o la fornitura di servizi a, Clienti i cui interessi possono entrare in conflitto, o che comunque rappresentano interessi diversi che possono entrare in conflitto, compresi quelli della Società;

d. l'eliminazione di qualsiasi legame diretto tra la remunerazione delle Persone Rilevanti principalmente impegnate in un'attività e la remunerazione di, o i ricavi generati da, diversi Soggetti Rilevanti principalmente impegnati in un'altra attività, laddove possa sorgere un "Conflitto di Interessi" in relazione a tali attività; a questo proposito, presso la Società sono stati stabiliti criteri di remunerazione che assicurano ragionevolmente l'obiettività e l'indipendenza dei servizi forniti, senza favorire gli interessi di un'area aziendale rispetto a un'altra; inoltre, i sistemi di remunerazione all'interno di ciascuna area sono stati concepiti in modo da evitare di creare "Conflitti di Interessi" tra la Società e i suoi Clienti.

e. misure volte a prevenire o a limitare qualsiasi persona dall'esercizio di un'influenza inappropriata sul modo in cui la Società e/o il Soggetto Rilevante svolgono i servizi di investimento e/o altri servizi accessori, o qualsiasi combinazione di essi;

f. misure per prevenire o controllare il coinvolgimento simultaneo o sequenziale della Società e/o di un Soggetto Rilevante in servizi di investimento separati e/o altri servizi accessori, o qualsiasi combinazione degli stessi, o in attività in cui tale coinvolgimento possa compromettere la corretta gestione dei Conflitti di Interesse. Tali misure includono quanto segue:

(i) una politica di "need to know" che regola la diffusione di informazioni riservate o privilegiate (a) all'interno della Società, (b) tra la Società e le Persone Rilevanti e/o (c) reciprocamente tra Persone Rilevanti;

(ii) muraglie cinesi che limitano il flusso di informazioni riservate e privilegiate all'interno della Società e separazione fisica dei dipartimenti;

(iii) procedure di controllo dell'accesso a dati elettronici;

(iv) la segregazione delle mansioni che, se svolte da un unico individuo, possono dar luogo a "Conflitti di Interesse";

(v) requisiti di negoziazione su conti personali applicabili ai Soggetti Rilevanti in relazione ai propri investimenti;

(vi) una politica di regolamentazione di regali e incentivi e un registro che registra la sollecitazione, l'offerta o la ricezione di determinati benefici;

(vii) il divieto di interessi commerciali esterni in conflitto con gli interessi della

Società, per quanto riguarda i funzionari e i dipendenti della Società, a meno che non siano approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società;

(viii) una politica volta a prevenire i "Conflitti di Interesse" derivanti dall'offerta e dalla ricezione di incentivi;

(ix) l'istituzione di un Dipartimento di Conformità per monitorare e segnalare quanto sopra al Consiglio di Amministrazione della Società, che è responsabile dell'identificazione e della gestione dei potenziali "Conflitti di Interesse", dell'aggiornamento delle politiche e procedure interne pertinenti e dell'assicurarsi della conformità a tali politiche e procedure;

(x) nomina di un Auditor interno per garantire che vengano mantenuti adeguati sistemi e controlli e che siano adeguatamente segnalati al Consiglio di amministrazione della Società;

(xi) istituzione del principio del *"controllo a quattro occhi"* nella supervisione delle attività della Società.

g. misure volte a ostacolare lo scambio di informazioni tra aree aziendali separate:

(i) istituzione di barriere di separazione fisiche e barriere informatiche, password per file, database, e-mail, ecc., intendendo che queste barriere sono fisiche, elettroniche o di qualsiasi altro tipo, al fine di garantire che le aree o i dipartimenti separati siano compartimenti stagni.

(ii) istituzione di controlli e test periodici per garantire l'efficacia delle suddette barriere.

6.7 La Società si impegna inoltre a monitorare costantemente e regolarmente le proprie attività aziendali, al fine di garantire l'adeguatezza dei controlli interni.

C. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE PRINCIPALI MISURE ORGANIZZATIVE

6.8 Le misure più importanti che la Società adotta per gestire i "Conflitti di Interesse" identificati sono descritte di seguito in modo più dettagliato

a. Dipartimento di Conformità o Compliance

6.9 Al fine di ottemperare ai propri obblighi di legge, la Società ha istituito un efficace Dipartimento Compliance per monitorare la conformità ai propri obblighi di legge, alle Procedure Interne e/o alle pratiche di settore, a tempo pieno ed in modo esclusivo.

6.10 Oltre a prevenire l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, uno dei

compiti principali del Dipartimento di Compliance è identificare e gestire i "Conflitti di Interesse" (potenziali, apparenti ed esistenti) e monitorare le misure implementate all'interno della Società, adattandole dove necessario.

b. Riservatezza e Barriere Informative

6.11 Esistono controlli efficaci per gestire lo scambio di informazioni tra I Soggetti Rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di "Conflitto di Interessi". Le barriere informative includono anche la separazione dei locali, del personale, delle linee di segnalazione, degli archivi e dei sistemi informatici.

6.12 La Società rispetta la riservatezza delle informazioni dei Clienti adottando un approccio di "Need to Know" (necessità di sapere), in modo che l'accesso alle informazioni dei Clienti sia limitato ai Soggetti Rilevanti che hanno una sincera esigenza di ottenere informazioni in linea con l'ambito delle loro responsabilità.

6.13 Inoltre, la Società è tenuta a rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di gestione e trattamento delle informazioni dei Clienti.

c. Muraglie cinesi

6.14 La creazione di muraglie cinesi tra le varie aree di riservatezza della Società garantisce che la diffusione o la comunicazione di informazioni riservate sia limitata alla misura necessaria nel corso ordinario delle attività (le eccezioni richiedono un'approvazione speciale). Tutti i dipendenti sono tenuti alla riservatezza, le responsabilità e le linee di segnalazione sono chiaramente definite e si evita il coinvolgimento sequenziale di una persona rilevante in attività di investimento distinte che porterebbero a "Conflitti di Interesse". Viene inoltre applicata la segregazione spaziale dei dipartimenti sensibili.

6.15 La funzione principale delle Muraglie cinesi è quella di controllare l'accesso a informazioni sensibili e non pubbliche sui prezzi, isolando in generale le attività dei dipartimenti l'una dall'altra, al fine di prevenire l'uso improprio potenziale o percepito di tali informazioni; la loro applicazione è quindi fondamentale per la gestione e la mitigazione di potenziali conflitti di interesse. Possono inoltre impedire il flusso di informazioni riservate all'interno dell'azienda e quindi contribuire a garantire che non si verifichi l'insider trading.

6.16 Per rispettare questo principio, tutto il personale della Società è tenuto a osservare le seguenti regole, semplici ma estremamente importanti

- a. i dipendenti della Società devono astenersi dal discutere informazioni riservate in luoghi pubblici come ascensori, corridoi, bagni o in occasione di incontri sociali;
- b. le persone non autorizzate e i membri del personale di altri dipartimenti non possono

accedere ai locali della Società o di altri dipartimenti se non accompagnati e supervisionati dai membri del personale competenti;

c. i dipendenti della Società devono evitare di utilizzare i vivavoce in aree in cui persone non autorizzate potrebbero ascoltare le conversazioni;

d. ove opportuno, i dipendenti devono mantenere la riservatezza dell'identità dei Clienti, utilizzando nomi in codice o numeri per i progetti riservati;

e. i dipendenti della Società sono tenuti a prestare attenzione a evitare di collocare documenti contenenti informazioni riservate in aree in cui potrebbero essere letti da persone non autorizzate e a conservare tali documenti in luoghi sicuri quando non sono in uso;

f. quando i documenti contenenti informazioni materiali non di dominio pubblico devono essere eliminati, è necessario distruggerli mediante triturazione o in altro modo sicuro, che possa evitare che copie leggibili finiscano accidentalmente nelle mani di non addetti ai lavori;

g. i dipendenti dell'azienda sono tenuti a distruggere le copie dei documenti riservati che non sono più necessari per un progetto o che non devono essere altrimenti conservati secondo la normativa;

h. le persone associate che si incontrano con i dirigenti delle società allo scopo di raccogliere informazioni per i rapporti di ricerca o per gli incontri di follow-up con aziende, devono conservare appunti scritti di tali incontri, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

(i) i nomi dei rappresentanti aziendali e dei funzionari aziendali della società presenti all'incontro

(ii) l'ora, la data e il luogo della riunione

(iii) lo scopo della riunione

(iv) appunti sulle conversazioni avvenute tra i funzionari aziendali e i rappresentanti della Società presenti

(v) copie di eventuali dispense o altro materiale scritto consegnato ai rappresentanti della Società presenti

i. tutti i documenti della Società che possono contenere informazioni materiali non pubbliche devono essere conservati in cassette e schedari chiusi a chiave; devono essere rimossi solo quando necessario per lavorare sulla specifica transazione o Cliente e devono essere chiusi a chiave ogni sera.

j. tutti i dipendenti della Società che svolgono diversi tipi di attività professionale sono collocati in stanze diverse a seconda delle caratteristiche funzionali; se per qualsiasi motivo tutti i membri del personale lasciano la stanza in cui si trovano durante l'orario di lavoro, la porta viene chiusa a chiave.

k. se non è possibile, per mancanza di spazio, collocare i dipendenti di diversi reparti in stanze separate, il Compliance Officer deve assicurarsi che i monitor dei PC siano tenuti fuori dalla vista dei dipendenti di altri reparti;

l. l'accesso ai locali e alla rete informatica della Società durante i fine settimana e nei giorni festivi è concesso solo se si ottiene in anticipo l'autorizzazione da una persona autorizzata.

m. deve essere garantito che siano utilizzate persiane o tende speciali per oscurare la visibilità ai passanti nelle stanze situate ai piani inferiori;

n. al termine di ogni giornata lavorativa, tutti i computer e i dispositivi periferici (computer, stampanti e fotocopiatrici) verranno spenti.

o. in caso di assenza di un dipendente dal suo posto di lavoro, l'accesso alla rete aziendale viene sospeso fino al suo ritorno.

d. Supervisione Separata e Segregazione delle Funzioni

6.17 Il principio della separazione dei compiti adottato all'interno della Società è fondamentale per evitare che potenziali "Conflitti di Interesse" possano influire negativamente sugli interessi dei Clienti della Società. Di conseguenza, questi principi si riflettono nelle strutture organizzative, nelle procedure e nel controllo interno della Società.

6.18 La Società gestisce inoltre i potenziali "Conflitti di Interesse" assicurando che

a. gli accordi di supervisione prevedano una supervisione separata dei dipendenti ove necessario per la corretta gestione dei "Conflitti di Interesse";

b. le funzioni che potrebbero potenzialmente generare situazioni di conflitto siano separate tramite linee di segnalazione separate;

c. nessun singolo dipendente sia coinvolto simultaneamente o successivamente in due Servizi diversi, quando ciò rappresenti un potenziale "Conflitto di Interessi";

d. per quanto possibile, una terza parte non può influenzare impropriamente le decisioni prese dai dipendenti che forniscono i Servizi;

e. le muraglie cinesi vengono mantenute per restringere lo scambio di informazioni tra diverse Unità o Dipartimenti all'interno della Società.

6.19. La supervisione a quattro occhi viene condotta su tutte le persone rilevanti le cui funzioni principali comportano lo svolgimento di attività per conto di, o la fornitura di servizi a, Clienti i cui interessi potrebbero entrare in conflitto, o che potrebbero altrimenti rappresentare interessi diversi che potrebbero entrare in conflitto, inclusi quelli della Società.

e. Formazione e Monitoraggio

6.20. La Società insiste sul fatto che i suoi dipendenti utilizzino sempre il massimo di integrità nei rapporti con i Clienti.

6.21. I programmi di inserimento, formazione continua e monitoraggio organizzati dalla Società e, in particolare, dal Dipartimento Compliance della Società, sono volti a garantire che tutto il personale interessato conosca e osservi, tra l'altro, tutte le norme e le procedure applicabili in relazione alla prestazione dei Servizi forniti dalla Società.

f. Ordini dei Clienti – Politica di esecuzione degli Ordini

6.22. Gli ordini dei Clienti devono essere eseguiti in conformità con la "***Politica di Esecuzione degli Ordini***" della Società.

6.23. Per garantire un trattamento equo per tutti gli Ordini dei clienti, la Politica di Esecuzione della Società richiede ai suoi dipendenti di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato di trading complessivo per i Clienti; di applicare standard coerenti; e di utilizzare gli stessi processi in tutti i mercati, Clienti e strumenti finanziari in cui opera.

6.24. Non può essere accordata alcuna preferenza indebita ad alcun Cliente quando le operazioni vengono aggregate.

6.25. Gli stessi tipi di Ordini dei Clienti devono essere eseguiti secondo la sequenza della loro ricezione.

6.26. La Società tratta i suoi Clienti in modo equo, in conformità con i criteri che introduce e notifica loro. In caso di trattamento differenziato dei Clienti della Società nel corso della prestazione di servizi di investimento o non core, ciò avverrà sulla base di criteri oggettivi, quali il volume delle transazioni, l'ammontare del capitale gestito dalla Società, la categoria di appartenenza del Cliente (Cliente al Dettaglio, Cliente Professionale o Controparte idonea) che saranno stati debitamente notificati dalla Società ai propri Clienti.

g. Ordini dei Clienti - Politica di allocazione (Best Execution)

6.27. Prima di allocare gli investimenti ai Clienti, rispettiamo i nostri obblighi normativi per valutare

l'idoneità o l'adeguatezza. La nostra politica consiste nell'offrire allocazioni ai Clienti per i quali l'investimento è adatto o appropriato, che dispongono di fondi sufficienti sul loro conto alla data di impegno e che comprendono i termini e le condizioni dell'investimento e sono disposti a rispettarli (incluse eventuali considerazioni speciali, come le restrizioni alla vendita, che generalmente hanno una durata limitata). La nostra politica consiste nell'allocare gli investimenti su base proporzionale, laddove possibile.

6.28. Al fine di garantire che le transazioni non possano essere allocate a favore di un gruppo di Clienti o di dipendenti, adottiamo procedure di negoziazione e allocazione che riguardano la negoziazione equa e a tempo debito, e le modalità di allocazione in caso di disponibilità insufficienti di scorte. Allo stesso modo, disponiamo di regole rigorose per la Gestione di Conti Personali al fine di garantire che il personale non possa effettuare transazioni per conto proprio prima di quelle dei nostri Clienti, o in modo contrario agli interessi dei nostri Clienti (vedere ulteriori dettagli in seguito).

h. Incentivi alla Società da parte dei Clienti

6.29. La Società, nel fornire i Servizi, deve agire in modo onesto, equo e professionale in conformità con i migliori interessi del Cliente.

6.30. In tal modo, la Società può (i) ricevere una commissione, un compenso o un beneficio non monetario dal Cliente o da una persona che agisce per conto del Cliente o (ii) pagare una commissione, un compenso o un altro beneficio non monetario a un Cliente o a una persona che agisce per conto del Cliente.

6.31. La Società può anche (i) ricevere una commissione, un compenso o un beneficio non monetario da una terza parte o da una persona che agisce per conto di tale terza parte; o (ii) pagare una commissione, un compenso o un beneficio non monetario a una terza parte o a una persona che agisce per conto di tale terza parte, se:

a. prima di fornire il Servizio, la Società comunica al Cliente in modo completo, accurato e comprensibile l'esistenza, la natura e l'importo della commissione, del compenso o del beneficio non monetario o, laddove l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo; e

b. l'onorario, la commissione o il beneficio non monetario sono concepiti per migliorare la qualità del Servizio per il Cliente e non compromettono il rispetto del dovere della Società di agire nel migliore interesse del Cliente.

6.32. Inoltre, la Società può pagare o ricevere onorari adeguati che sono necessari affinché la Società sia in grado di fornire il Servizio e che per loro stessa natura non possono dar luogo a conflitti con il dovere della Società di agire onestamente, equamente e professionalmente nel migliore interesse del Cliente, come le commissioni di custodia, le commissioni di liquidazione e cambio, le imposte regolamentari e le spese legali.

6.33. In quanto tale, la Società può ricevere incentivi dalle società di fondi e dalle case di emissione come compenso per la vendita dei loro strumenti finanziari. Ciò può includere le commissioni trailer dipendenti dal volume del portafoglio pagate dalle società di fondi a partire dalle rispettive commissioni di gestione raccolte dagli investitori e dalle commissioni di vendita pagate dagli emittenti di titoli sotto forma di commissioni di collocamento, riduzioni sui prezzi di emissione (sconto/rimborso) e commissioni trailer. Al fine di evitare qualsiasi "Conflitto di Interessi", nel caso in cui la Società riceva incentivi dalle società di fondi e dalle case di emissione come remunerazione per la vendita dei loro strumenti finanziari, la Società ha deciso di non trattenere gli incentivi pagati a favore della Società, ma di trasferire tali pagamenti ai propri Clienti.

6.34. Inoltre, in alcuni casi, la Società può ricevere incentivi non monetari da altri fornitori di servizi in relazione alla sua attività di investimento, ad esempio analisi finanziarie o altri dati, formazione e talvolta servizi tecnici e attrezzature per l'accesso a sistemi di informazione e diffusione di terze parti. Questi incentivi non sono direttamente correlati ai servizi forniti ai Clienti e la Società li utilizza per fornire i servizi di alta qualità che i Clienti si aspettano. Consentono miglioramenti continui ai Servizi della Società.

6.35. Per quanto riguarda le operazioni condotte tramite le sue piattaforme di trading online, la Società addebita le commissioni in base alle condizioni concordate con i suoi Clienti. Il livello della commissione si basa e si limita al rispettivo sovrapprezzo, come definito nell'attuale programma di commissioni e servizi della Società, accessibile sul/sui Sito/i Web della Società al seguente URL: <https://admiralmarkets.com/it>

i. Incentivi ai Dipendenti da parte dei Clienti

6.36. La Società ha adottato una "**Politica di Gestione degli Incentivi**", che definisce la sua politica sui prezzi in relazione a commissioni, oneri e altri costi e spese necessari per fornire servizi e prodotti di investimento e accessori, in modo accurato, chiaro e dettagliato, e prevede che la Società non paghi, accetti o consenta al suo personale, alla sua dirigenza, ai membri del personale esecutivo e ad altre persone che lavorano sotto contratto per la Società di pagare, fornire o ricevere commissioni, sconti o benefici non monetari diretti o indiretti da parte dei Clienti o di terze parti che agiscono per conto dei Clienti, ad eccezione di quelli chiaramente definiti per ogni caso.

6.37. Ai sensi della "**Politica di Gestione degli Incentivi**" della Società, ai dipendenti della Società è vietato offrire o ricevere, sollecitare o accettare incentivi, doni, benefici, compensi o corrispettivi che potrebbero ragionevolmente compromettere la propria o altrui indipendenza e obiettività. Ai dipendenti è vietato sollecitare regali per sé stessi, per i propri familiari o per parti correlate. I tentativi da parte di fornitori, Clienti o terze parti di sollecitare regali nel corso della loro interazione con i dipendenti della Società devono essere immediatamente segnalati al Compliance Officer della Società.

6.38. I piccoli regali inferiori a 10 euro, come penne, calendari, biglietti per il rugby, biglietti per il

teatro, sono accettabili e devono essere registrati dal dipendente nel registro dei regali tenuto dal Compliance Officer della Società entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento.

6.39. Qualsiasi dono, omaggio o altro beneficio, per il quale non è stato richiesto un pagamento a condizioni di mercato, ricevuto dai dipendenti della Società e di valore superiore a € 10, deve essere preventivamente approvato e comunicato per iscritto al Compliance Officer, entro ventiquattro (24) ore dal ricevimento.

6.40. Il Compliance Officer sarà responsabile dell'aggiornamento del registro dei regali, entro quarantotto (48) ore dall'approvazione da parte del Compliance Officer.

6.41. L'accettazione di ricevute di denaro contante (banconote o equivalenti) è espressamente vietata

6.42. L'accettazione di sconti superiori alle normali pratiche commerciali o di abbonamenti gratuiti è vietata.

j. Misure appropriate per il monitoraggio degli incentivi

6.43 Nel monitorare i propri obblighi, il Dipartimento di Conformità della Società deve garantire, insieme all'alta direzione della Società, che tutti gli incentivi pertinenti siano stati identificati e classificati in relazione al Servizio proposto e che siano conformi a tutte le condizioni di cui sopra.

6.44 Qualsiasi modifica agli incentivi in relazione ai Servizi esistenti deve essere comunicata immediatamente al Dipartimento di Conformità per la sua revisione e approvazione.

k. Politica di Remunerazione

6.45 La Società ha adottato una "**Politica di Remunerazione**", che contiene misure volte a ridurre il rischio di potenziali "Conflitti di Interesse" attraverso il monitoraggio interno delle decisioni di investimento da parte del personale e la combinazione di retribuzione legata alle prestazioni e alla remunerazione fissa. A tale riguardo, la Società ha stabilito criteri di remunerazione che garantiscono ragionevolmente l'obiettività e l'indipendenza dei servizi forniti, senza favorire gli interessi di un'area aziendale rispetto a un'altra.

6.46 La Società ha eliminato qualsiasi legame diretto tra la remunerazione dei Soggetti Rilevanti impegnati principalmente in un'attività e la remunerazione di altri Soggetti Rilevanti impegnati principalmente in un'altra attività, laddove possa sorgere un conflitto di interessi in relazione a tali attività. Ai sensi della "**Politica di Remunerazione**" della Società, la remunerazione dei Soggetti Rilevanti impegnati principalmente in un Servizio non è direttamente collegata alla remunerazione o al reddito di altri Soggetti rilevanti impegnati principalmente in un altro Servizio.

6.47 Inoltre, i sistemi di remunerazione all'interno di ciascuna area sono stati concepiti in modo da evitare di creare potenziali "Conflitti di Interesse" tra la Società e i suoi Clienti.

6.48 In linea con la sua **"Politica di Remunerazione"**, la Società si impegna a garantire che non vengano incentivate attività che possano portare a "Conflitti di Interesse". La Società non offrirà pacchetti di remunerazione che premino comportamenti che sfavoriscono gli interessi dei Clienti a favore della Società o di altri Clienti. I dipendenti sono ricompensati in base al merito.

I. Fondo di Liquidità

6.49 Nel monitorare i propri obblighi e nell' evitare Conflitti di Interesse, la Società deve considerare il fatto che attualmente ha due (2) Fornitori di Liquidità, vale a dire Admiral Markets AS e Admiral Markets PTY Ltd (di seguito denominati collettivamente **"Fornitori di Liquidità"**), e la Società e i Fornitori di Liquidità sono di proprietà di un gruppo comune. I legami stretti evidenziati con i Fornitori di Liquidità possono generare conflitti, dato che le perdite dei suoi clienti potrebbero comportare guadagni per i Fornitori di Liquidità e quindi per il gruppo più ampio di cui la Società fa parte.

I potenziali Conflitti di Interesse sono mitigati dai seguenti fatti e misure:

a. I Fornitori di Liquidità sono società di investimento regolamentate. Nello specifico, Admiral Markets AS è costituita nella Repubblica di Estonia e supervisionata dall'Estonian Financial Supervision and Resolution Authority, mentre Admiral Markets PTY Ltd è costituita in Australia e supervisionata dall'Australian Securities & Investments Commission.

b. Admiral Market AS è soggetta a tutte le normative dell'Unione Europea in materia di servizi finanziari, incluso l'obbligo di adottare tutte le misure sufficienti per ottenere i migliori risultati possibili nell'esecuzione degli ordini di negoziazione dei clienti. Ciò include anche gli ordini trasferiti dalla Società. Inoltre, Admiral Markets PTY Ltd è soggetta a requisiti rigorosi da parte dell'Australian Securities & Investments Commission per ottenere i migliori risultati possibili nell'esecuzione degli ordini di negoziazione dei clienti. Ciò include anche gli ordini trasferiti dalla Società.

c. I Fornitori di Liquidità o Liquidity Provider sono soggetti a vari requisiti di trasparenza per quanto riguarda l'esecuzione delle transazioni.

d. La direzione della Società ha una conoscenza sufficiente dei processi interni dei Fornitori di Liquidità o Liquidity Provider.

e. La Società fornisce servizi di investimento di tipo solo esecuzione, il che significa che spetta esclusivamente al cliente della Società decidere se avviare o meno un'operazione in uno qualsiasi degli strumenti disponibili.

Oltre a quanto sopra, la Società effettuerà periodicamente una revisione del proprio fondo di liquidità, al fine di garantire che i Clienti non si trovino indebitamente in una posizione svantaggiosa, dato il fatto che il 100% degli ordini effettuati dalla Società sono con i Fornitori di Liquidità. Inoltre, le circostanze attenuanti derivate principalmente dal fatto che la Società

opera tramite un modello di elaborazione diretta delle operazioni (Straight Through Processing) limitano in una certa misura il fatto che possano sorgere conflitti in termini di coinvolgimento dei Fornitori di Liquidità. È necessario che la Società effettui continue revisioni al fine di garantire che i conflitti di interesse siano evitati e che i termini della fornitura di liquidità con i Fornitori di Liquidità applichino principi vitali per evitare conflitti tra la Società e i clienti. L'applicazione dei principi di "Best Execution", di "Hedging" e l'utilizzo da parte dei Liquidity Provider di un rapporto accettabile in termini di collocazione delle operazioni dei clienti su "a-book", "b-book" e "c-book" in linea con la categorizzazione dei clienti e con le attività svolte con la Società mitigano ulteriormente i possibili conflitti di interesse che possono sorgere a causa della fornitura di liquidità del gruppo.

6.50 In alcuni casi in cui la Società invia ordini per l'esecuzione ai propri Fornitori di Liquidità, tali Fornitori di Liquidità pagano alla Società una commissione di sconto per il flusso di ordini inviato per l'esecuzione. Affinché la Società possa gestire i potenziali conflitti derivanti da questa pratica, ha messo in atto le seguenti procedure e disposizioni in merito alle commissioni ricevute dai propri Fornitori di Liquidità:

1. La Società ha esaminato questo aspetto e ha registrato come le commissioni ricevute dai propri Fornitori di Liquidità migliorano la qualità dei servizi forniti ai Clienti e le misure adottate per non compromettere il dovere della Società di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse dei suoi Clienti.
2. La Società dichiara che questo vantaggio non la induce a privilegiare particolari Fornitori di Liquidità rispetto ad altri fornitori di liquidità ed è certa che il Cliente si troverà meglio con questo accordo rispetto all'uso/impiego di altri accordi (inclusi altri fornitori di liquidità).

m. Negoziazione per conto proprio

3. La Società ha implementato regole e procedure per la negoziazione per conto proprio che regolamentano le transazioni dei propri dipendenti o di persone associate (PA dealings) e sono descritte nel documento "IOM" della Società, e sono volte a prevenire "Conflitti di Interesse" tra Clienti e i suoi dipendenti o a risolverli nell'interesse dei Clienti. In base alle regole e alle procedure di negoziazione per conto proprio della Società, ai dipendenti della Società e alle persone ad essi associate sono imposte restrizioni sul trading per conto proprio in situazioni in cui potrebbe crearsi un "Conflitto di interessi".

4. Per transazioni su conti personali (PA dealings) si intendono le operazioni su uno strumento finanziario effettuate da o per conto di una Soggetto Rilevante, quando è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri (come definito nella "Direttiva dell'Unione Europea 2006/73/CE dell'agosto 2006"):

- a. il Soggetto Rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività svolte in tale veste;
- b. l'operazione è effettuata per conto di una delle seguenti persone:

- (i) il Soggetto Rilevante;
- (ii) qualsiasi persona con cui abbia un rapporto di parentela o con cui abbia stretti legami;
- (iii) una persona la cui relazione con il Soggetto Rilevante sia tale da far sì che il Soggetto Rilevante abbia un interesse materiale, diretto o indiretto, nell'esito dell'operazione, che non sia un compenso o una commissione per l'esecuzione dell'operazione.

5. È vietato concludere una transazione personale che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri:

- a. a tale persona è vietato entrarvi ai sensi della *"Direttiva europea 2003/6/CE sull'Insider Trading e sulla Manipolazione del Mercato (Abuso di Mercato)"*, come implementata a Cipro dalla *"Legge sull'Abuso di Mercato e sulla Manipolazione del Mercato (Abuso di Mercato) del 2005"*;
- b. comporta l'uso improprio o la divulgazione impropria di informazioni riservate o confidenziali;
- c. è in conflitto o potrebbe essere in conflitto con un obbligo della Società ai sensi della **MiFID II**;
- d. l'operatore consiglia o procura, al di fuori del normale Corso del suo impiego o contratto di servizi, a qualsiasi altra persona di effettuare un'operazione su strumenti finanziari:
 - (i) che, se fosse un'operazione personale della Soggetto Rilevante, sarebbe considerata un'operazione personale vietata, come descritto nel paragrafo precedente; oppure
 - (ii) avendo conoscenza del probabile momento in cui sarà disponibile o del contenuto di un report di una ricerca d'investimento attualmente in fase di elaborazione, che non è disponibile al pubblico o ai Clienti e non può essere facilmente desunta da informazioni disponibili, fino a quando i destinatari della ricerca sugli investimenti non abbiano avuto una ragionevole opportunità di agire in base ad essa;
 - (iii) che è in contrasto con le attuali raccomandazioni;
 - (iv) che costituirebbe un uso improprio delle informazioni relative agli Ordini dei Clienti in sospeso.
- e. divulgare, al di fuori del normale corso del suo impiego o contratto di servizi, qualsiasi informazione o opinione a qualsiasi altra persona se il Soggetto Rilevante sa, o dovrebbe ragionevolmente sapere, che come risultato di tale divulgazione tale altra persona intraprenderà o potrebbe intraprendere una delle seguenti azioni:
 - (i) effettuare una transazione vietata, come descritto sopra;
 - (ii) consigliare o aiutare un'altra persona a concludere tale transazione.

6. Al fine di garantire la corretta gestione del PA dealing, la Società ha adottato le seguenti disposizioni:

- a. ogni Soggetto Rilevante è a conoscenza delle restrizioni sulle transazioni personali e delle misure stabilite dalla Società in relazione a tale requisito.
- b. la Società deve essere informata tempestivamente di qualsiasi transazione personale conclusa da un Soggetto Rilevante, tramite notifica di tale transazione o tramite altre procedure che consentano alla Società di identificare tali transazioni;
- c. Nel caso di accordi di esternalizzazione o outsourcing, la Società si assicura che l'azienda a cui viene affidata mantenga un registro di tutte le transazioni personali effettuate da qualsiasi Soggetto Rilevante e fornisca prontamente tali informazioni alla Società su richiesta.
- d. sia conservata una registrazione della transazione personale notificata alla Società o da essa identificata, inclusa qualsiasi autorizzazione o divieto in relazione a tale transazione.

7. Inoltre, è politica della Società richiedere a tutti i dipendenti di fornire un elenco di tutte le affiliazioni, dirette o indirette, con società registrate pubblicamente. Tale elenco deve includere il nome della società, la natura dell'affiliazione, la percentuale (%) di proprietà (diretta o indiretta) e la data in cui l'affiliazione è stata avviata.

8. I duplicati degli estratti e delle conferme di altre società di investimento registrate per ciascun dipendente della Società sono ottenuti regolarmente (attualmente, su base trimestrale). Le informazioni contenute in tali estratti conto duplicati e negli estratti conto dei conti affiliati dei dipendenti detenuti presso la Società vengono esaminate dal Dipartimento di Conformità.

9. Il Dipartimento di Compliance monitora le transazioni per identificare eventuali potenziali violazioni delle regole e delle procedure di negoziazione per conto proprio della Società. Anche le transazioni che si trovano in stretta prossimità di una violazione delle regole e delle procedure di negoziazione per conto proprio della Società sono oggetto di indagine da parte del Dipartimento di Compliance. I risultati dell'indagine vengono redatti per iscritto e trasmessi al Consiglio di amministrazione della Società per la revisione.

n. Insider trading e manipolazione del mercato (abuso di mercato)

10. Nell'ambito del suo **"Manuale per i Dipendenti"**, la Società ha emanato delle linee guida e regole di condotta interne che servono a soddisfare i requisiti legali di prevenzione degli abusi di mercato (insider trading e manipolazione del mercato) da parte della Società e dei suoi dipendenti.

11. Alcune informazioni ricevute dalla Società nel corso delle sue attività possono essere informazioni "interne" ai sensi della **"Direttiva europea 2003/6/CE sull'Insider Dealing e sulla Manipolazione del Mercato (Abuso di Mercato)"**, come implementata a Cipro dalla **"Legge sull'Insider**

Dealing e sulla Manipolazione del Mercato (Abuso di Mercato) del 2005" (la "Legge sull'Abuso di Mercato"), che proibisce l'uso fraudolento di tali informazioni in relazione all'acquisto o alla vendita di titoli.

12. Ai sensi della Legge sugli Abusi di Mercato, per "informazione privilegiata" si intende un'informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi dei relativi strumenti finanziari derivati.

13. È previsto che le informazioni che, se fossero rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati correlati, includano qualsiasi informazione che un investitore ragionevole sarebbe probabile tenere in considerazione nel prendere le sue decisioni di investimento.

14. Le informazioni possono essere classificate come informazioni privilegiate se vi è una probabilità sostanziale che un investitore ragionevole considererebbe le informazioni importanti nel decidere se acquistare, detenere o vendere un titolo. In altre parole, deve esistere una probabilità sostanziale che la divulgazione delle informazioni sia stata considerata da un investitore ragionevole come un'alterazione significativa dell'insieme delle informazioni rese disponibili. Le informazioni possono essere considerate informazioni privilegiate anche se riguardano eventi speculativi o contingenti.

15. Si deve notare che una delle principali modifiche introdotte dalla Legge sull'Abuso di Mercato è che per le persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per "informazione riservata" si intendono anche le informazioni trasmesse da un Cliente e relative agli Ordini pendenti del Cliente, che abbiano una natura precisa, che si riferiscano direttamente o indirettamente a uno o più emittenti di strumenti finanziari o a uno o più strumenti finanziari e che, se fossero rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sul prezzo di strumenti finanziari derivati correlati.

16. La Società può essere esposta a "informazioni privilegiate" in vari modi. Tali informazioni possono derivare da una fonte esterna come un Cliente, un potenziale Cliente o un'altra terza parte, con l'aspettativa che la Società mantenga le informazioni riservate e le utilizzi solo a beneficio del Cliente o del potenziale Cliente.

17. In base alle linee guida interne e alle regole di condotta della Società che servono a soddisfare i requisiti legali di prevenzione degli abusi di mercato (insider trading e manipolazione del mercato), alcuni "suggerimenti" possono essere trattati come informazioni privilegiate. I "suggerimenti" sono generalmente informazioni materiali non pubbliche ricevute da persone con le quali non esiste un rapporto di clientela. Ad esempio, nel corso della raccolta di informazioni per la preparazione dei rapporti di ricerca, gli analisti di ricerca possono ricevere "informazioni privilegiate" da funzionari

aziendali. I Soggetti Rilevanti all'interno della Società che vengono esposti a tali informazioni devono contattare il Dipartimento di Conformità e menzionare la natura delle informazioni a cui sono stati esposti. Il Dipartimento di Conformità deve quindi decidere con cognizione di causa se inserire i titoli in una cosiddetta "Lista Restrizioni" (si veda più avanti).

18. Nello svolgimento dei servizi di investimento e/o accessori, o di qualsiasi combinazione degli stessi, i dipendenti della Società possono ottenere informazioni materiali/sensibili al prezzo e non pubbliche. Le informazioni sono considerate non pubbliche quando non sono generalmente disponibili per gli investitori sul mercato o quando non sono state diffuse al pubblico in generale con mezzi quali articoli dei media, comunicati stampa o deposito presso l'autorità di vigilanza o quando non c'è stato un periodo di tempo ragionevole perché le informazioni fossero assorbite dal mercato.

19. Ai dipendenti della Società che entrano in possesso di tali informazioni è fatto divieto di:

- a. trarre vantaggio da informazioni sensibili a materiali/prezzi e non pubbliche acquistando o vendendo titoli;
- b. raccomandare o indurre terzi ad acquistare o vendere i titoli;
- c. divulgare informazioni sensibili a materiali/prezzi e non pubbliche a terzi al di fuori della corretta esecuzione dei doveri dell'impiegato.

20. Qualora un'unità operativa della Società venga a conoscenza di informazioni non pubblicate e sensibili ai prezzi, potrebbe sorgere un conflitto tra il suo dovere di far rispettare la regolamentazione sugli insider e il suo dovere di agire nel migliore interesse dei suoi Clienti. Questo conflitto deve essere in genere risolto evitando di utilizzare le informazioni privilegiate.

o. Lista Restrizioni (Restricted List)

21. Uno degli strumenti più importanti per prevenire/gestire i conflitti di interessi è la cosiddetta "Lista Restrizioni".

22. Lo scopo della "Lista Restrizioni" è quello di informare i membri del personale in merito alle restrizioni/limitazioni alle attività di trading relative a determinati titoli, imposte in conformità alle richieste legislative e alle normative emanate dagli enti di regolamentazione dei mercati mobiliari nelle giurisdizioni in cui la Società svolge attività di trading.

23. Un emittente e i suoi titoli possono essere inseriti nella "Lista delle Restrizioni" per una serie di motivi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti:

- a. la Società o un'entità affiliata o un Soggetto rilevante possiedono informazioni privilegiate sensibili ai prezzi;
- b. altri motivi, tra cui i casi in cui la negoziazione del titolo è vietata in base ai requisiti

normative applicabili (ad esempio, mancato rispetto dei requisiti di divulgazione delle informazioni dei regolatori da parte dell'emittente dei titoli) o se la restrizione è avviata da un exchange pertinente (bourse).

24. A seconda dei motivi che giustificano l'inserimento di un titolo nella Lista Restrizioni, possono essere imposte alcune o tutte le restrizioni indicate di seguito:

- a. il divieto di trading personale (PA dealings) da parte dei dipendenti e delle entità affiliate o dei Soggetti Rilevanti;
- b. il divieto di emettere rapporti di ricerca o l'imposizione di restrizioni all'emissione di rapporti di ricerca;
- c. il divieto di sollecitare l'attività dei Clienti, in particolare per i titoli venduti da una posizione di proprietà;
- d. altri divieti/restrizioni;

25. Una volta che un titolo è stato inserito nella "Lista Restrizioni", e per tutto il tempo in cui vi rimane, le transazioni su tale titolo vengono monitorate (contrassegnate) e riviste dal Dipartimento di Conformità su base giornaliera.

26. Qualsiasi violazione delle restrizioni/restrizioni imposte (compresi i PA dealings) è considerata una grave violazione e può comportare un'azione disciplinare.

p. Accordi di esternalizzazione o outsourcing

27. Tutti i fornitori di servizi di esternalizzazione o outsourcing hanno sottoscritto con la Società accordi, che prevedono la tenuta di registri delle transazioni personali dei loro dipendenti in conformità alla "Direttiva dell'Unione Europea 2006/73/CE dell'agosto 2006" e la presentazione di tali registri alla Società a intervalli frequenti.

q. Controlli sulle Risorse Umane (HR)

28. I dipendenti della Società coinvolti nella fornitura di servizi di investimento e/o servizi accessori, o qualsiasi combinazione di essi, sono adeguatamente formati e sono titolari di un certificato di competenza professionale rilasciato dal Ministero delle Finanze di Cipro e/o da altre autorità europee competenti, previo superamento di esami pertinenti, oppure sono supervisionati da una persona in possesso di tale certificato.

29. Le persone da impiegare in posizioni critiche devono essere approvate dagli enti di regolamentazione della Società, la Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC"), in base a determinati criteri, tra cui il possesso dell'esperienza e delle competenze richieste e l'assenza di condanne precedenti o di procedimenti pendenti per reati gravi, in particolare per reati relativi ai

mercati dei capitali.

30. Le condanne per reati relativi ai mercati dei capitali o al riciclaggio di denaro comportano il ritiro del certificato e l'incapacità di lavorare in una Società di Investimento Cipriota, oltre alle sanzioni amministrative che possano essere imposte dalla "Cyprus Securities and Exchange Commission" ("CySEC") e/o alle sanzioni imposte dai tribunali penali.

TRASPARENZA

7.1 La terza fase della mitigazione dei potenziali "Conflitti di Interesse" consiste nell'essere trasparenti nei confronti dei Clienti in merito ai conflitti identificati che potrebbero sorgere, o che stanno per sorgere, durante la conduzione degli affari. Saranno attuate eventuali misure al fine di agire nel migliore interesse del Cliente.

7.2 La **MiFID II** richiede la divulgazione di casi singoli specifici di "Conflitti di Interesse": i singoli "Conflitti di Interesse" nei confronti dei clienti interessati devono sempre essere resi noti, ogni qualvolta le precauzioni organizzative e contrattuali siano inadeguate.

7.3 Lo scopo è quello di consentire al Cliente di decidere se desidera comunque avvalersi del servizio. Ciò sarà possibile solo se le informazioni fornite offrono una base sufficiente per prendere tale decisione e per questo motivo devono essere forniti sufficienti dettagli sul conflitto. Il grado di approfondimento richiede che venga effettuata anche una valutazione relativa degli interessi degli altri Clienti. Le informazioni privilegiate non devono essere divulgate. Pertanto, prima di effettuare qualsiasi divulgazione, è necessario verificare se la particolare informazione potrebbe trasformarsi in un'informazione privilegiata in un determinato momento.

7.4 Inoltre, laddove le disposizioni organizzative o amministrative descritte nella presente Politica non siano sufficienti a garantire con ragionevole certezza la prevenzione dei rischi di danneggiamento degli interessi del Cliente, la Società comunica chiaramente al Cliente la natura generale e/o le fonti dei "Conflitti di Interesse" prima di intraprendere attività per suo conto. Le informazioni fornite ai Clienti sono sufficientemente dettagliate da consentire al Cliente di prendere una decisione informata sull'investimento o sul servizio accessorio nel cui contesto sorge il conflitto.

7.5 Nel caso di qualsiasi potenziale o apparente "Conflitto di Interessi" di cui l'impiegato responsabile per la fornitura dei servizi della Società al Cliente abbia conoscenza o avrebbe dovuto conoscere e che non sia stato divulgato ai Clienti, la Società, in conformità alle circostanze prevalenti e prima della conclusione della transazione, informa il Cliente per iscritto o con qualsiasi altro mezzo equivalente (ad esempio tramite posta elettronica), sia in generale e/o in astratto o in relazione alla transazione specifica, in merito ai rischi di "Conflitto di Interessi" tra il Cliente e la Società, o tra il Cliente e altri Clienti della Società.

7.6 Le informazioni comunicate al Cliente possono, ad esempio, includere riferimenti alle seguenti questioni:

- a. qualsiasi tipo di beneficio, in particolare indiretto, che la Società può ottenere dalla fornitura di investimenti o servizi non essenziali (non-core) tramite il ricorso a terzi;
- b. il fatto che la Società offra in vendita strumenti finanziari in cui la Società o le persone a essa associate hanno interessi acquisiti (ad esempio possiedono o hanno un diritto sugli specifici strumenti finanziari);
- c. il fatto che la Società offra in vendita strumenti finanziari in relazione ai quali uno dei suoi Clienti ha già emesso un Ordine di vendita o di acquisto significativo o in cui il suddetto Cliente effettua un elevato volume di transazioni.

7.7 Per quanto riguarda la trasparenza, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. l'informativa deve essere fornita al Cliente al momento della proposta di accordo;
- b. la notifica deve contenere informazioni sull'esistenza, la natura e l'importo dell'onorario, della commissione o del beneficio, nonché sul servizio o sul prodotto a cui si riferisce o, qualora l'importo non possa essere accertato, sul metodo di calcolo di tale import, in modo tale che il Cliente possa decidere con cognizione di causa se procedere con l'investimento o il servizio.

7.8 Il gestore dell'account (o account manager) del Cliente coinvolto è responsabile di informare il Cliente. Tale comunicazione deve avvenire per iscritto o su un support permanente prima della conclusione di una transazione commerciale.

7.9 Il Cliente deve essere informato in modo proattivo e tempestivo. Il messaggio scritto deve includere i dettagli rilevanti del (possibile) conflitto di interessi, in modo che il Cliente possa valutarne le conseguenze. I seguenti elementi sono obbligatori:

- a. la natura del (potenziale) conflitto;
- b. le parti coinvolte (se necessario, su base anonima) e il loro ruolo rispetto al (potenziale) conflitto;
- c. il coinvolgimento/ruolo della Società in merito al (potenziale) conflitto; e
- d. le misure di controllo in atto.

7.10 In ogni caso, la Società deve adottare tutte le misure opportune per garantire che il Cliente desideri procedere alla conclusione dell'operazione, nonostante il "Conflitto di Interessi" che gli è stato comunicato.

PROCEDURA PER AGIRE NEI CASI IN CUI SI VERIFICA UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI

8.1 È responsabilità di ogni singolo dipendente della Società familiarizzare con la presente Politica e rivelare immediatamente i "Conflitti di Interesse" o i potenziali "Conflitti di Interesse".

8.2 Quando si verifica un conflitto di interessi, la persona che ha rilevato la situazione deve informare immediatamente il proprio responsabile e il Dipartimento di Conformità. Le notifiche devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, prima di prendere qualsiasi decisione che possa essere influenzata dal possibile conflitto di interessi.

8.3 Il Dipartimento di Conformità informerà il Dipartimento di Gestione dei Rischi (Dipartimento Risk Management) e l'Alta Direzione della Società della questione e il Dipartimento di Conformità, il Dipartimento di Gestione dei Rischi e l'Alta Direzione della Società concorderanno quindi congiuntamente le misure necessarie per la gestione di tali "Conflitti di Interesse", antepoendo sempre gli interessi dei Clienti a quelli della Società.

8.4 I membri della Direzione Risk Management, dell'alta dirigenza e/o del Consiglio di Amministrazione della Società, che siano essi stessi soggetti a un conflitto di interessi, devono informare tempestivamente il Dipartimento di Compliance e il Consiglio di Amministrazione della Società, di propria iniziativa. Le procedure in merito prevedono che tali membri si astengano dal partecipare ai processi decisionali in cui potrebbero avere un "Conflitto di Interessi" o che impediscano loro di decidere con piena obiettività e indipendenza.

8.5 Nel caso in cui si ritenga che le misure adottate non siano ragionevolmente sufficienti per evitare il rischio che gli interessi di un Cliente possano essere danneggiati, il Cliente sarà informato sulla natura del conflitto e su qualsiasi altra circostanza che gli consentirà di prendere una decisione informata in merito sul servizio di investimento da acquistare dalla Società, in ogni caso in conformità con le disposizioni della **Sezione 7** di cui sopra.

CONSERVAZIONE DEI REGISTRI

9.1 Il Dipartimento di Compliance provvederà a registrare qualsiasi "Conflitto di interessi" in un apposito e separato registro dei "Conflitti di interessi" e informerà il Risk Management, l'alta direzione e il Consiglio di amministrazione della Società della questione e di qualsiasi azione intrapresa.

9.2 Il registro includerà anche una versione aggiornata della presente Politica. Le informazioni contenute nel registro facilitano l'identificazione e la gestione efficaci di ogni potenziale "Conflitto di Interessi".

9.3 Le informazioni contenute nel registro saranno conservate per un minimo di cinque (5) anni, e anche le eventuali modifiche apportate saranno conservate per lo stesso periodo di tempo.

RINUNCIA A PROCEDERE

10.1 Se un "Conflitto di Interessi" non può essere evitato nonostante le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Società, quest'ultima deve risolvere tale "Conflitto di Interessi" nell'interesse dei Clienti. Le possibili modalità di risoluzione di tale "Conflitto di interessi" comprendono: (a) la comunicazione del "Conflitto di interessi" al/ai Cliente/i prima di Intraprendere qualsiasi attività di investimento per tale Cliente, in conformità con le disposizioni della **Sezione 7** di cui sopra, oppure (b), se la Società ritiene che la comunicazione non sia appropriata per gestire correttamente il conflitto, l'astensione dal procedere con l'operazione o la questione che ha dato origine al "Conflitto di interessi".

10.2 Di conseguenza, laddove la Società ritiene di non essere in grado di gestire il "Conflitto di Interessi" in altro modo, può rinunciare ad agire per un Cliente.

REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

11.1 L'osservanza delle linee guida stabilite nella presente Politica sarà monitorata dal Dipartimento di Conformità e rivista dal Dipartimento di Internal Audit. Il Dipartimento di Conformità (o Compliance) gestisce il Registro dei "Conflitti di interesse".

11.2 Inoltre, è responsabilità di ogni singolo dipendente familiarizzare con questa Politica e comunicare immediatamente i "Conflitti di Interesse" o potenziali "Conflitti di Interesse". La comunicazione deve essere effettuata al proprio superiore, che a sua volta informerà il Dipartimento di Conformità (o Compliance).

11.3 Questo "Conflitto di Interessi" verrà quindi registrato nell'apposito registro e il Dipartimento Compliance informerà il Comitato per la Gestione dei Rischi e la Compliance della questione e delle eventuali azioni intraprese.

REVISIONI E MODIFICHE

12.1 La Società si riserva il diritto di rivedere e/o modificare la propria **"Politica sui Conflitti di Interesse"** e qualsiasi disposizione e/o politica correlata, a sua esclusiva discrezione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o appropriato.

12.2 La Società si assicura che la sua **"Politica sui Conflitti di Interesse"** e tutte le disposizioni e/o politiche correlate siano attuate e monitorate periodicamente per garantirne l'efficacia. Se l'adozione o la pratica di una o più di tali misure e procedure non garantisce il grado di indipendenza richiesto, vengono adottate misure e procedure alternative o aggiuntive.

12.3 In particolare, la Società è tenuta a rivedere la propria **"Politica sui Conflitti di Interesse"** e qualsiasi accordo e/o politica correlata almeno su base annuale, e, se del caso, su base ad hoc, per garantire che rifletta adeguatamente i tipi di conflitti o potenziali conflitti che potrebbero sorgere.

12.4 In caso di modifica della presente "Politica sul Conflitto di Interessi" (di seguito denominata

"Modifica o "Modifiche"), pubblicheremo tali Modifiche sul nostro/i Sito/i Web e/o informeremo i Clienti in altro modo di tali Modifiche. Ciascuna di tali notifiche sarà considerata un preavviso sufficiente ed è dovere dei Clienti consultare e/o controllare regolarmente questa **"Politica sui Conflitti di Interesse"** sul nostro/i Sito/i Web in merito a tali Modifiche. Pertanto, è necessario rivedere periodicamente la presente "Politica sul Conflitto di Interessi" in modo da assicurarsi di essere a conoscenza di tali Modifiche.

VARIE

13.1 La nostra **"Politica sui Conflitti di interesse"** è solo una politica, non fa parte dei nostri Termini e Condizioni e non cerca di imporci obblighi che altrimenti non avremmo, se non fosse per *la Legge sui servizi e sulle attività di investimento e sui mercati regolamentati di Cipro del 2007 (legge 87(I)/2017)*, la Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (rifusione) - Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio e/o il Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari - Regolamento 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

13.2 La presente **"Politica sul Conflitto di Interessi"** non intende, e non crea, diritti o doveri di terzi che non esisterebbero già se la **"Politica sul Conflitto di Interessi"** non fosse stata resa disponibile.

13.3 In caso di domande sui **"Conflitti di Interesse"** presso la Società, si prega di rivolgersi al nostro Dipartimento di Conformità o Compliance compliance.cy@admiralmarkets.com